



CITTA' DI GALATONE

Provincia di Lecce AREA ISTITUZIONALE D E T E R M I N A Z I O N E DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N° 11 del 08/03/2019

Registro Generale N° 268 del 08/03/2019

OGGETTO:Selezione pubblica per la copertura, mediante mobilità volontaria ex art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001, di due posti a tempo pieno e indeterminato di educatore asilo nido - categoria C - Comparto Funzioni locali. Rettifica schema di avviso pubblico approvato con determinazione n. 220/2019 (AC0100).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA:

- La deliberazione n. 63/2014 con la quale la G.M. ha individuato le aree delle posizioni organizzative;
- Il Decreto Sindacale con cui è stato nominato Il Responsabile del AREA ISTITUZIONALE

OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA, MEDIANTE MOBILITÀ VOLONTARIA EX ART. 30 DEL D. LGS. N. 165/2001, DI DUE POSTI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI EDUCATORE ASILO NIDO - CATEGORIA C - COMPARTO FUNZIONI LOCALI. RETTIFICA SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO APPROVATO CON DETERMINAZIONE N. 220/2019 (AC0100).

Premesso che:

- in qualità di Segretario Generale, la scrivente è legittimata ad emanare il presente provvedimento, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti;
- salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, non sussistono cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse, anche potenziale, previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione, rispetto all'adozione del presente atto;

Dato atto che il Consiglio Comunale:

- con deliberazione n. 19 del 16 aprile 2018, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2018-2020;
- con deliberazione n. 20 del 16 aprile 2018, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2018-2020, redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D. Lgs. n. 118/2011;

Dato atto altresì che la Giunta Comunale:

- con deliberazione n. 324 del 21 dicembre 2018, ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2018-2020;
- con deliberazione n. 18 del 30 gennaio 2019, ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione provvisorio per l'esercizio 2019;

Visto l'art. 163 del D. Lgs. n. 267/2000 secondo cui “1. *Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato (...)* 3. *L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza (...)* 5. *Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese: a) tassativamente regolate dalla legge; b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti (...)*”;

Dato atto che:

- con decreto del Ministro dell'interno del 7 dicembre 2018, pubblicato in G.U. n. 292 del 17 dicembre 2018, “1. *Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 2019.* 2. *Ai sensi dell'art. 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli*

enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al comma 1”;

• con decreto del Ministro dell'interno del 25 gennaio 2019, pubblicato in G.U. n. 28 del 2 febbraio 2019, “1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è ulteriormente differito al 31 marzo 2019. 2. Ai sensi dell'art. 163, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' confermata l'autorizzazione per gli enti locali all'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al comma 1”;

Considerato che la Giunta Comunale:

• con deliberazione n. 43 del 21 febbraio 2019, ha approvato il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale per il periodo 2019-2021 e il relativo piano occupazionale annuale, previa ricognizione ex art. 33, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001, circa l'insussistenza di situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;

• con la medesima deliberazione, ha fornito indirizzo per la copertura di due posti di *educatore asilo nido* a tempo pieno e indeterminato (categoria C), previo esperimento delle procedure di mobilità ex artt. 30 e 34-bis del D. Lgs. n. 165/2001;

Visti:

• l'art. 1, comma 47, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, secondo cui “*in vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali, purché abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l'anno precedente*”;

• l'art. 30, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001, secondo cui “*le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell'amministrazione di appartenenza. **Le amministrazioni, fissando preventivamente i requisiti e le competenze professionali richieste, pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere.** In via sperimentale e fino all'introduzione di nuove procedure per la determinazione dei fabbisogni standard di personale delle amministrazioni pubbliche, per il trasferimento tra le sedi centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti pubblici non economici nazionali non è richiesto l'assenso dell'amministrazione di appartenenza, la quale dispone il trasferimento entro due mesi dalla richiesta dell'amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini per il preavviso e a condizione che l'amministrazione di destinazione abbia una percentuale di posti vacanti superiore all'amministrazione di appartenenza. Per agevolare le procedure di mobilità la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica istituisce un portale finalizzato all'incontro tra la domanda e l'offerta di mobilità*”;

• l'art. 30, comma 2-bis, del D. Lgs. n. 165/2001, secondo cui “*le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza; il trasferimento può essere disposto anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralità finanziaria*”;

• l'art. 34, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001, secondo cui “*nell'ambito della programmazione triennale del personale di cui all'articolo 39 della [legge 27 dicembre 1997, n. 449](#), e successive modificazioni, l'avvio di procedure concorsuali e le nuove assunzioni a tempo indeterminato o determinato per un periodo superiore a dodici mesi, sono subordinate alla verificata impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell'apposito elenco. I dipendenti iscritti negli elenchi di cui al presente articolo possono essere assegnati, nell'ambito dei posti vacanti in organico, in posizione di comando presso amministrazioni che ne facciano richiesta o presso quelle individuate ai sensi dell'articolo 34-bis, comma 5-bis*”;

Visti altresì:

• l'art. 1, comma 300, della legge n. 145/2018 secondo cui *“Fatta salva l'esigenza di professionalità aventi competenze di spiccata specificità e fermo quanto previsto per il reclutamento del personale di cui alla lettera a) del comma 313 e di cui al comma 335, le procedure concorsuali autorizzate a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma 298 del presente articolo, sono svolte, secondo le indicazioni dei piani di fabbisogno di ciascuna amministrazione, mediante concorsi pubblici unici, per esami o per titoli ed esami, in relazione a figure professionali omogenee. I predetti concorsi unici sono organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per il tramite della Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM), di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994, che si avvale dell'Associazione Formez PA, e possono essere espletati con modalità semplificate definite con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche in deroga alla disciplina prevista dai regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, al decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, e al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70”;*

• l'art. 1, comma 360, della legge n. 145/2018 secondo cui *“A decorrere dall'anno 2019, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, procedono al reclutamento del personale secondo le modalità semplificate individuate con il decreto di cui al comma 300. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo precedente, il reclutamento avviene secondo le modalità stabilite dalla disciplina vigente”;*

Constatato che:

• è stata attivata la procedura di mobilità obbligatoria *ex art. 34-bis* del D. Lgs. n. 165/2001, giusta nota prot. 5124 del 27 febbraio 2019 inviata all'ufficio Politiche attive per l'occupazione della Regione Puglia nonché al Dipartimento della Funzione Pubblica;

• nelle more della definizione della procedura di cui all'art. 34-*bis* del D. Lgs. n. 165/2001, si è reso opportuno procedere con l'indizione di una selezione pubblica di mobilità volontaria, per titoli e colloquio, finalizzata ad individuare il soggetto idoneo a ricoprire il posto in oggetto, fermo restando che qualora la predetta procedura di mobilità obbligatoria abbia esito positivo, la presente selezione sarà annullata;

• in tal senso, con determinazione dirigenziale n. 220 del 28/02/2019, lo scrivente ha approvato lo schema di avviso pubblico di mobilità volontaria *ex art. 30* del D. Lgs. n. 165/2001 per la copertura di due posti a tempo pieno e indeterminato di *educatore asilo nido* – categoria C – Comparto Funzioni locali nonché il relativo modello di domanda;

• il suddetto schema è stato redatto in ragione di quanto prescritto dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, non tenendo tuttavia in considerazione di quanto previsto dall'ancora vigente Regolamento per l'esperimento delle procedure di mobilità esterna, approvato con deliberazione di G.C. n. 109/2010, ancorché non materialmente pubblicato sul sito dell'Ente;

• nella specie, tale regolamento richiede una parziale rettifica dello schema di avviso adottato con particolare riferimento alla valutazione dei titoli nonché al punteggio minimo necessario da conseguire al colloquio ai fini dell'idoneità (24/30);

Ritenuto quindi, allo stato, di procedere a parziale rettifica, in autotutela, dello schema di avviso pubblico in oggetto di mobilità volontaria *ex art. 30* del D. Lgs. n. 165/2001 per la copertura di due posti a tempo pieno e indeterminato di *educatore asilo nido* – categoria C – Comparto Funzioni locali;

Ritenuto altresì di dover confermare tutto quanto altro previsto con la determinazione dirigenziale n.

Richiamati:

- l'art. 30 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- il D. Lgs. n. 165/2001, come da ultimo modificato e integrato dal D. Lgs. n. 75/2017;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il Regolamento sull'esperimento delle procedure di mobilità esterna, approvato con deliberazione di G.C. n. 109/2010;

DETERMINA

per tutto quanto sopra esposto che qui si intende integralmente richiamato,

- 1. RETTIFICARE** lo schema di avviso pubblico, già approvato con determinazione dirigenziale n. 220/2019, per la copertura mediante mobilità volontaria *ex art. 30* del D. Lgs. n. 165/2001 di due posti a tempo pieno e indeterminato di *educatore asilo nido* – categoria C – Comparto Funzioni locali, così come in allegato alla presente a farne parte integrante e sostanziale;
 - 2. CONFERMARE** tutto quanto altro previsto con la predetta determinazione dirigenziale n. 220/2019, *ivi* compreso lo schema di modello di domanda;
 - 3. RENDERE NOTO** che responsabile del procedimento è la dott.ssa Consuelo Tartaro;
 - 4. DARE ATTO**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'art. 147-*bis*, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, della regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole si intende reso con la sottoscrizione della presente;
- CONFERMARE** la pubblicazione dell'Avviso pubblico e dello schema di domanda di partecipazione sull'Albo pretorio on-line e sul sito istituzionale dell'Ente (a far data 12 marzo 2019) nonché, per estratto, sulla G.U.R.I. 4^a Sezione speciale Concorsi.

Galatone, 08/03/2019

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Consuelo TARTARO

((FIRMA DIGITALE))